

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Nuovi prospetti di rilevazione del “Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2009 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti” – Invio prospetti dal 13 ottobre	2
Definizione dei nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale – Schema di decreto legislativo	2
Regole per la “cittadinanza italiana”, la nuova pubblicazione realizzata dal Ministero dell’Interno: Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione	4
DM 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Nuovi chiarimenti contenuti nella circolare 8 ottobre 2009 n. 29	4
Certificato al rendiconto 2008 – Circolare n. 12 del 2 ottobre 2009 del Ministero dell’Interno concernente ulteriori indicazioni per la compilazione di alcuni quadri sperimentali inseriti nei modelli per la certificazione del rendiconto dell’esercizio 2008	7

Nuovi prospetti di rilevazione del “Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2009 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti” – Invio prospetti dal 13 ottobre

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo di predisporre ed inviare al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2009- di cui all'art. 77-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n.133.

Le modalità da osservare ed i prospetti da utilizzare sono stati definiti dal decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

I prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito:

<http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it/Patto/>

Per il 2009 l'invio dovrà avvenire a partire da martedì 13 ottobre 2009 per concludersi entro la fine dello stesso mese.

Definizione dei nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale – Schema di decreto legislativo

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (il 20 luglio 2009) dello schema di decreto legislativo recante l'individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, il documento è stato inviato alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Commissioni parlamentari di competenza per l'espressione dei relativi pareri.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 dello schema di decreto, i nuovi servizi che saranno assicurati dalle farmacie (pubbliche e private) nell'ambito del Servizio sanitario nazionale concernono:

a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono nel territorio di competenza, attraverso:

- 1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
- 2) la preparazione nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali;
- 3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
- 4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che nessuna prestazione infermieristica, comprese quelle relative alle vaccinazioni, o fisioterapica può essere svolta presso la farmacia, ad eccezione di quelle di cui alla lettera d);
- b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
- c) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;
- d) l'erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
- e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
- f) l'effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

Per quanto riguarda l'adesione ai servizi sopra descritti da parte delle farmacie pubbliche sarà necessario attendere anche un successivo decreto che fisserà i criteri in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale.

Regole per la “cittadinanza italiana”, la nuova pubblicazione realizzata dal Ministero dell'Interno: Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione

Dal Sito del Ministero dell'Interno:

Nuova pubblicazione “Io cittadino: tutto sulla cittadinanza italiana”.

Il quadro normativo vigente e pregresso e le circolari fondamentali nel nuovo volume a cura della direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.

Normativa in vigore e selezione delle circolari più importanti, storia della legislazione in materia: è una panoramica completa quella offerta da 'Io cittadino. Regole per la cittadinanza italiana' (edizioni Franco Angeli), la nuova pubblicazione realizzata dal dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.

Il volume è stato concepito allo scopo di fornire uno strumento utile, completo e aggiornato in primo luogo agli operatori del settore, cioè a chi ogni giorno eroga servizi connessi alle pratiche relative alla cittadinanza, ma serve anche per far conoscere tutti gli aspetti della disciplina della materia. Questa, infatti, si è evoluta per regolare le diverse problematiche nate dagli eventi storici che si sono succeduti nel tempo, di cui il libro rende tutta la ricchezza e complessità.

DM 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Nuovi chiarimenti contenuti nella circolare 8 ottobre 2009 n. 29

La norma in questione riguarda l'obbligo da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Con la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 8 ottobre 2009 n. 29, vengono forniti nuovi chiarimenti in relazione ad alcune problematiche emerse in relazione all'applicazione della norma.

In particolare per i seguenti aspetti:

Pagamenti concomitanti di più fatture:

Nel caso di pagamento di una pluralità di fatture, anche di importo inferiore a diecimila euro, emesse dal medesimo fornitore e relative a diversi contratti, ma di importo superiore a detta soglia se complessivamente considerate, non scatta l'obbligo delle verifiche in esame.

Inoltre, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, la medesima soluzione, si ritiene debba essere estesa anche al caso in cui le diverse fatture, pur riferendosi ad un identico contratto, vengono emesse, nell'ipotesi di appalto di lavori, in coincidenza con i diversi stati di avanzamento lavori (SAL) e con il saldo finale, ovvero, nell'ipotesi di fornitura di beni o servizi (in virtù di più contratti di somministrazione o comunque ad esecuzione periodica), in base alla concomitante periodicità prevista dai contratti stessi o dagli usi.

Raggruppamenti temporanei di imprese:

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese e, ora, di raggruppamento temporaneo di imprese (articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), la verifica prevista dall'articolo 48-*bis* va effettuata sia in capo all'impresa mandataria che nei riguardi dell'impresa mandante, poiché, di regola, le imprese raggruppate, nell'esecuzione del contratto, non perdono l'autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere all'interno del raggruppamento stesso e nei confronti dei terzi, e pertanto, relativamente ad ognuna di esse, permane, per i lavori di competenza, l'obbligo di fatturazione delle operazioni direttamente alla stazione appaltante.

In particolare, la verifica prevista dall'articolo 48-*bis* va effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna, pure laddove ciò sia avvenuto non in conformità alla quota di partecipazione.

Al riguardo va precisato che tale soluzione è valida sia nel caso in cui il mandato di pagamento è intestato alla mandataria che riscuote in nome e per conto della mandante, sia, ovviamente, nel caso in cui è la stessa impresa mandante a curare direttamente la riscossione del proprio credito.

Infatti, anche quando il pagamento è eseguito a favore dell'impresa mandataria, il mandato conferito da parte della mandante, al fine di provvedere alla sola riscossione del credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione, non produce il trasferimento della titolarità del diritto di credito che permane in capo all'impresa mandante, nei confronti della quale dovrà, quindi, essere espletata la verifica *ex* articolo 48-*bis* per l'intero importo dalla stessa fatturato.

Leasing:

Con riferimento ai pagamenti connessi all'ammortamento di mutui e ad altre operazioni di indebitamento della Pubblica Amministrazione, compresi i *leasing* o contratto di locazione finanziaria, i pagamenti dei canoni, al pari delle rate di ammortamento del mutuo, devono ritenersi esclusi dall'applicazione della verifica prevista dall'articolo 48-*bis*.

Rapporto esistente tra l'articolo 48-bis e l'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973:

In relazione all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 40/2008, volte a disciplinare gli effetti della verifica in caso di inadempimento da parte del beneficiario, che porterebbe a ritenere che l'obbligo di verifica riguardare solo i crediti per i quali l'agente della riscossione competente per territorio possa procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, la circolare chiarisce che:

"...sono, in genere, soggetti alla verifica di cui all'articolo 48-bis i pagamenti di somme sulle quali l'agente della riscossione è legittimato ad intraprendere l'azione di recupero coattivo, mentre, per la Corte Costituzionale, sarebbe incostituzionale una previsione di legge volta ad escludere completamente la pignorabilità dei trattamenti pensionistici.

Ciò considerato, dal quadro giuridico delineato si deduce chiaramente che non sussistono solide ragioni per escludere i crediti pensionistici dall'ambito di applicazione dell'articolo 48-bis.

Pertanto, nonostante il citato decreto ministeriale n. 40/2008, all'articolo 3, comma 3, relativamente agli effetti della verifica, contenga soltanto il riferimento all'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 - che prevede, salvo il caso della riscossione coattiva dei crediti pensionistici, la possibilità per l'agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi mediante la notifica di un atto semplificato rispetto a quello ordinario previsto dall'articolo 543 del codice di procedura civile - si è dell'avviso che non possa escludersi, per tale tipologia di crediti, l'attivazione della verifica *ex* articolo 48-bis, laddove l'importo da pagare superi i diecimila euro, in quanto l'agente della riscossione potrà, nell'ipotesi di rilevata inadempienza, sempre attivare l'ordinaria procedura di riscossione coattiva."

Cessione del credito:

In caso di cessione del credito - effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti d'impresa - la verifica prevista dall'articolo 48-bis deve essere eseguita nei confronti del creditore originario (cedente) nel presupposto che l'Amministrazione rimanga estranea al rapporto tra cedente e cessionario finalizzato al trasferimento della titolarità del credito.

Errata attivazione dell'art. 48 bis:

Nel caso in cui, prima di effettuare un pagamento, sia stata erroneamente attivata la verifica prevista dall'articolo 48-bis anche per casi in cui l'obbligo di verifica doveva ritenersi escluso, ed il beneficiario del pagamento sia risultato inadempiente a seguito della verifica effettuata, l'Amministrazione, al fine di non recare un indebito nocumento al beneficiario, potrà comunque dare seguito al pagamento senza attendere il termine di trenta giorni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 40/2008.

Naturalmente, anche allo scopo di non pregiudicare l'attività di riscossione, l'Amministrazione comunicherà formalmente a Equitalia Servizi S.p.A. - e, nel caso sia già stato notificato l'atto di pignoramento ai sensi dell'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, anche al competente agente della riscossione - di aver proceduto o di essere in procinto di procedere al pagamento a favore del beneficiario, affinché possa essere evitata l'attivazione della prevista procedura esecutiva.

La suddetta comunicazione dovrà risultare adeguatamente motivata, soprattutto allo scopo di consentire gli opportuni riscontri in sede di controllo.

Dal canto suo, l'agente della riscossione, preso atto della comunicazione ricevuta, disporrà l'estinzione della procedura già avviata, provvedendo nel contempo ad avviare le opportune iniziative parimenti dirette alla riscossione dei crediti indicati nelle cartelle di pagamento inesitate.

Trattamento di fine rapporto:

Nel caso in cui il trattamento di fine rapporto, a causa del decesso del lavoratore, debba essere pagato ad un soggetto diverso, la verifica prevista dall'articolo 48-bis deve essere effettuata solamente in capo al soggetto (o ai soggetti) cui, in base all'articolo 2122 del codice civile, spettano le indennità in discorso (o quota parte di esse), mentre, in mancanza delle persone indicate nel primo comma del citato articolo 2122 del codice civile, si applicano le regole ordinarie, giusta pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza n. 8 del 19 gennaio 1972.

Analoghe considerazioni valgono, ovviamente, anche per il trattamento di fine servizio.

Validità della liberatoria:

In relazione alla validità temporale della verifica effettuata secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale n. 40/2008, nel caso in cui, per svariati motivi, l'Ente eroghi le somme relative ad un determinato pagamento anche a distanza di tempo dall'effettuazione della verifica, questa deve essere effettuata nuovamente a ridosso della data di emissione del mandato di pagamento stesso.

Certificato al rendiconto 2008 – Circolare n. 12 del 2 ottobre 2009 del Ministero dell'Interno concernente ulteriori indicazioni per la compilazione di alcuni quadri sperimentali inseriti nei modelli per la certificazione del rendiconto dell'esercizio 2008

Con decreto ministeriale del 14 agosto 2009, sono stati approvati i modelli per la certificazione del rendiconto di bilancio dell'esercizio 2008 nel quale sono stati inseriti alcuni quadri sperimentali per corrispondere a nuove esigenze informative di contabilità .

La circolare n. 12 del 2 ottobre 2009 richiama l'attenzione degli enti locali su alcuni aspetti di ordine generale, con particolare riguardo al quadro S3 del certificato previsto per rilevare le esternalizzazioni di province e comuni.

Si riporta di seguito stralcio della circolare:

1. Quadro S3 relativo alle esternalizzazioni di servizi per comuni e province

A differenza degli altri quadri contabili, infatti, il quadro S3 comprende informazioni che sono contenute prevalentemente nei bilanci dei soggetti attraverso cui avviene l'esternalizzazione dei servizi.

Tale circostanza rende necessario, per gli enti locali, stabilire con la necessaria celerità contatti con i predetti soggetti al fine di richiedere gli elementi informativi previsti. Le informazioni circa le voci contenute nel quadro S3 andranno acquisite attraverso certificazioni del soggetto con bilancio esterno, con la precisazione che i dati di costo e ricavo di gestione (nel caso che il soggetto esterno sia tenuto a seguire un sistema di contabilità economico patrimoniale), ovvero di accertamento e spesa corrente (nel caso che il soggetto esterno sia tenuto a seguire un sistema di contabilità finanziaria) si riferiscono ai valori totali risultanti in bilancio con riferimento a ciascuna funzione di cui al D.p.r. 31 gennaio 1996 n. 194, e ciò anche nel caso il cennato soggetto svolga la sua attività non esclusivamente per l'ente locale compilante. Andrà inoltre indicato il servizio, sempre con riferimento all'articolazione del D.p.r. 31 gennaio 1996 n. 194, che assume

carattere prevalente o esclusivo nell'ambito della funzione.

Inoltre andrà chiesto al soggetto con bilancio esterno di indicare la percentuale di attribuzione di entrate e spese (colonna 4 del quadro S3) che possono essere attribuite all'ente locale; ad esempio, nella colonna 4 andrà indicato 100 per indicare il 100%, 40 per indicare il 40 %, 30,2 per indicare il 30,2 %). L'individuazione della predetta percentuale farà riferimento ai criteri che si riterranno più adeguati tenendo conto, in primo luogo, delle relazioni finanziarie intercorse; ad esempio nel caso di un soggetto esterno rappresentato da una unione di comuni o da un consorzio è verosimile che siano state disciplinate le relazioni finanziarie a copertura delle spese per l'attività realizzata. Pertanto, si tratta di una attività che potrà anche essere il frutto di un approfondimento congiunto fra soggetto attraverso cui si realizza l'esternalizzazione e ente locale.

In tale finalità, semmai dovessero mancare elementi precisi - si potrà far riferimento a fattori di imputazione costituiti da unità di misura rispetto alla tipologia di funzione-servizio, come ad esempio la popolazione residente per i servizi alla persona che abbiano una destinazione generalizzata all'utenza, o anche solo a quella parte della popolazione residente che fruisce del tipo di funzione- servizio nel caso essi siano rivolti a determinate classi di età o categorie di persone.

Dalla conoscenza dei dati quantitativi e del valore della percentuale di attribuzione potrà emergere la quota di ogni singolo dato attribuibile all'ente locale compilante il quadro.

L'individuazione di tali dati richiede agli enti locali una attività di contatti e scambi di informazioni con il soggetto attraverso cui avviene l'esternalizzazione in modo che possano essere adeguatamente realizzate le finalità della rilevazione che è diretta - come si è detto - ad approfondire e conoscere pienamente il fenomeno delle esternalizzazioni nei suoi aspetti contabili.

Come già precisato nella nota metodologica al quadro S3, per esternalizzazioni si intendono - per i fini che questa rilevazione va a perseguire - quelle realizzate attraverso:

1. soggetti giuridici che hanno un bilancio esterno a quello del comune e della provincia;
2. soggetti partecipati dal comune o della provincia (intendendo con il termine "partecipazione" quella cooperazione funzionale che si realizza con i soggetti indicati nella nota n. 2 al quadro S3).

Si fa, altresì, presente quanto segue:

1. la compilazione del quadro S3 da parte di comuni e province non è facoltativa; esso è stato denominato sperimentale in quanto risponde a nuove metodologie di acquisizione dei dati che vengono adottate per la prima volta;
2. gli enti locali potranno acquisire dai soggetti esterni tutti i dati richiesti con una unica certificazione;
3. il valore totale della colonna n. 12 del quadro S3 è la somma dei valori indicati nelle colonne da 8 a 11.

2. Quadri S1 e S2 circa il ricalcolo della spesa per funzioni di comuni e province

Si ritiene, inoltre utile precisare che la compilazione dei quadri S1 e S2 del certificato, previsti parimenti per province e comuni e concernenti il ricalcolo della spesa per funzioni è facoltativa (come si legge nella relativa nota metodologica) nel senso che l'ente, se non procede alla sua compilazione, intende confermare quanto già allocato in bilancio per le "funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo".

Bergamo, 12 ottobre 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord